

- 2) Secondo motivo, vertente su uno sviamento di potere da parte della convenuta.
- 3) Terzo motivo, vertente su un'errata valutazione degli elementi di prova, nonché sull'inidoneità di questi ultimi a sostenere la deduzione di una violazione.
- 4) Quarto motivo, vertente su una violazione dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾ del Consiglio e degli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 ⁽²⁾ a causa del manifesto errore di valutazione della gravità e della durata dell'infrazione, nonché delle circostanze attenuanti, e su una violazione del principio di non discriminazione nel calcolo dell'ammenda.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU C 210, pag. 2).

Ricorso proposto il 29 dicembre 2011 — Morison Menon Chartered Accountants e altri/Consiglio

(Causa T-656/11)

(2012/C 58/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Morison Menon Chartered Accountants (Dubai, Emirati arabi uniti); Morison Menon Chartered Accountants — Dubai Office (Dubai); e Morison Menon Chartered Accountants — Sharjah Office (Sharjah, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: H. Viaene, T. Ruys e D. Gillet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio del 1° dicembre 2011 che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran ⁽¹⁾ e la decisione 2011/783/PESC del Consiglio del 1° dicembre 2011 che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran ⁽²⁾, nella parte in cui riguardano i ricorrenti;
- condannare il Consiglio alle spese sostenute dai ricorrenti, nonché alle proprie.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente

— su una violazione dell'obbligo di motivazione da parte del Consiglio, nonché dei diritti della difesa dei ricorrenti,

in particolare del diritto di essere sentiti e del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo;

- 2) Secondo motivo, vertente

— su un errore manifesto di valutazione da parte del Consiglio;

- 3) Terzo motivo, vertente

— su una violazione del diritto di proprietà.

⁽¹⁾ GU L 319, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 319, pag. 71.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2011 — Commissione/UAMI — European Alliance for Solutions e Innovations (EASI European Alliance Solutions Innovations)

(Causa T-659/11)

(2012/C 58/27)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: avv.ti A. Berenboom, A. Joachimowicz e M. Isgour, J. Samnadda e F. Wilman, agenti)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: European Alliance for Solutions and Innovations Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell'11 ottobre 2011, procedimento R 1991/2010-4;
- dichiarare nullo, pertanto, il marchio comunitario n. 6112403, registrato il 17 ottobre 2008 dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso nelle classi 36, 37, 44 e 45; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo «EASI European Alliance Solutions Innovations», di colore «giallo, blu chiaro, blu», per servizi delle classi 36, 37, 44 e 45 — registrazione comunitaria n. 6112403.

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la parte che chiede la declaratoria di nullità ha basato la propria richiesta sui criteri assoluti di cui all'articolo 52, n. 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, n. 1, lettera c) e h) del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la decisione contestata viola l'articolo 7, n. 1, lettera h), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 6 ter, n. 1, della convenzione di Parigi, nella parte riguardante la registrazione del marchio comunitario, sebbene la sua registrazione rientri nell'ambito del divieto previsto da tali disposizioni. La decisione contestata viola altresì l'articolo 7, n. 1, lettera g), nella parte in cui una siffatta registrazione indurrebbe il pubblico in inganno facendogli credere che i prodotti e i servizi per i quali il marchio comunitario è registrato sono approvati o certificati dall'Unione europea o da una delle sue istituzioni.

Ricorso proposto il 28 dicembre 2011 — Veloss e Attimedia/Parlamento

(Causa T-667/11)

(2012/C 58/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Veloss International SA (Bruxelles, Belgio) e Attimedia SA (Bruxelles) (rappresentante: avv. N. Korogiannakis)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento europeo di selezionare le offerte presentate dalle ricorrenti in risposta alla gara d'appalto EL/2011/EU «Traduzione in greco»⁽¹⁾ al secondo posto sulla lista degli aggiudicatari, comunicata alle ricorrenti con lettera datata 18 ottobre 2011 e tutte le decisioni correlate adottate successivamente dal convenuto, compresa quella di attribuire il rispettivo contratto al primo aggiudicatario;
- condannare il Parlamento europeo al risarcimento del pregiudizio subito dalle ricorrenti per perdita di chance e danno alla reputazione, per un importo pari a EUR 10 000;
- condannare il Parlamento europeo alle spese sostenute dalle ricorrenti in relazione al presente ricorso, anche qualora lo stesso fosse respinto dal Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sul fatto che
 - il comitato di valutazione avrebbe sistematicamente mescolato i criteri di selezione e di aggiudicazione e varie fasi della procedura di gara.
- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che
 - il Parlamento europeo avrebbe violato l'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario⁽²⁾, in quanto non avrebbe comunicato alle ricorrenti l'offerta finanziaria dell'aggiudicatario, nonostante esse ne avessero fatto richiesta scritta.
- 3) Terzo motivo, vertente su
 - varie lacune nel metodo di valutazione applicato dal comitato di valutazione, e inoltre contestazione della composizione di quest'ultimo e mancanza di efficacia da parte dello stesso.
- 4) Quarto motivo, vertente su
 - indeterminatezza e inadeguatezza dei criteri di selezione e di aggiudicazione e considerazione di criteri che non sono stati comunicati agli offerenti.
- 5) Quinto motivo, vertente sul fatto che
 - il comitato di valutazione non avrebbe chiesto la prova della formazione e dell'esperienza nel campo della traduzione del personale degli offerenti.

⁽¹⁾ GU 2011/S 56-090374.

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Ricorso proposto il 12 gennaio 2012 — Laboratoires CTRS/Commissione

(Causa T-12/12)

(2012/C 58/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Laboratoires CTRS (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: K. Bacon, Barrister, M. Utges Manley, Solicitor e M. Barnden, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea